

Legge regionale 26 ottobre 2006 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

**Norme in materia di cooperazione sociale.**

**Art. 7**

*(Ricorsi)*

**1.** Contro i provvedimenti di rigetto della domanda di iscrizione e di cancellazione dall'Albo è ammesso ricorso alla Giunta regionale entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione del provvedimento.

(1)

**2.** La Giunta regionale decide sul ricorso sentito il parere della Commissione regionale per la cooperazione.

Note:

**1** Parole sostituite al comma 1 da art. 70, comma 1, L. R. 21/2013